



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-
ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Regolamento per la disciplina
degli affidamenti dei servizi legali**

Approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 62 del 8 ottobre 2019

Sommario

Art. 1	Oggetto e campo di applicazione.....	3
Art. 2	Istituzione dell'elenco dei professionisti legali patrocinatori dell'Ente.....	3
Art. 3	Procedura di selezione del professionista iscritto all'elenco.....	4
Art. 4	Affidamento diretto	4
Art. 5	Obblighi del professionista affidatario	5
Art. 6	Cancellazione dall'elenco	5
Art. 7	Pubblicità	5
Art. 8	Norme di rinvio	6

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento dei servizi legali nel rispetto di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici), dalle Linee guida n. 12 approvate dal Consiglio dell'Anac con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, tenuto conto altresì degli orientamenti della giurisprudenza in materia.
2. Il regolamento disciplina l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lettera d), punti 1) e 2) del Codice dei contratti pubblici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all'art. 4 del medesimo Codice.
3. Per servizio legale ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d) punti 1) e 2) del Codice dei contratti pubblici, si intendono le prestazioni professionali rese da un avvocato iscritto all'albo, compresa la rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché la consulenza legale in previsione di uno dei predetti procedimenti in caso di indizio concreto o probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento. Costituisce indizio concreto, a titolo esemplificativo, il caso di ricezione da parte dell'Agenzia di un atto di diffida o messa in mora o, comunque, di un qualsiasi altro atto da cui si evince la potenziale attivazione di un procedimento giudiziario; per probabilità elevata si intendono, a titolo esemplificativo, i casi in cui la questione sia oggetto di oscillazioni giurisprudenziali o quelli in cui la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe siano state già oggetto di pregressi procedimenti.
4. I servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici si riferiscono a veri contratti di appalti di servizi, con struttura contrattuale tipica del contratto di fornitura di servizi, ove la prestazione è predeterminata nei suoi contenuti essenziali ma non riferita ad uno specifico bisogno già precedentemente individuato dall'Ente. Pertanto, l'affidamento di tali servizi esula dal campo di applicazione del presente regolamento in quanto ad esso si applicano esclusivamente le norme contenute nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici.

Art. 2 Istituzione dell'elenco dei professionisti legali patrocinatori dell'Ente

1. L'Agenzia, ai fini dell'affidamento dei servizi legali, predispose un elenco di professionisti legali, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse. Tale elenco viene rinnovato ogni 12 mesi dall'approvazione, al fine di consentire agli iscritti di integrare il proprio curriculum, cancellarsi dall'elenco e ai professionisti non iscritti di presentare domanda di iscrizione.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 5 anni decorrenti dalla presentazione della domanda;
 - b) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
 - c) essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi nei confronti dell'Erario, Enti pubblici e Cassa Forense;
 - d) inesistenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi con l'Agenzia in proprio e per conto dei propri clienti, o di eventuali avvocati associati.
3. Ai fini dell'iscrizione all'elenco il servizio giuridico afferente la competente Area procede ad una valutazione dei curricula dei professionisti in considerazione dei seguenti requisiti alternativi:
 - a) incarichi di patrocinio e/o consulenza legale in materia di diritto amministrativo e ambientale;

- b) incarichi di patrocinio e/o consulenza legale in materia di concessioni di servizi pubblici locali a rilevanza economica con particolare attenzione a quelle aventi ad oggetto il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti urbani;
 - c) patrocinio e/o consulenza legale in materia di contrattualistica a favore di enti pubblici e/o società a partecipazione pubblica;
 - d) incarichi di patrocinio e/o consulenza legale in materia tributaria a favore di enti pubblici e/o società a partecipazione pubblica;
 - e) incarichi di patrocinio e/o consulenza legale in materia di diritto societario, civile.
4. L'iscrizione all'elenco non conferisce al professionista alcun diritto in ordine all'eventuale affidamento del servizio. L'Agenzia, in presenza di comprovate e motivate esigenze relative alla complessità della questione oggetto dell'affidamento, si riserva il diritto di consultare un professionista non iscritto all'elenco di cui sopra.

Art. 3 Procedura di selezione del professionista iscritto all'elenco

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nell'affidamento del servizio legale, il Dirigente dell'Area competente, in relazione alla tematica oggetto dell'affidamento, seleziona, in base ai curricula degli iscritti nell'elenco, un numero di professionisti non inferiore a tre ai quali chiedere il preventivo relativo all'attività da espletare nei confronti dell'Agenzia. In caso di urgenza o nel caso in cui la tematica oggetto del contendere sia altamente specialistica, il Dirigente può richiedere il preventivo ad un solo legale che abbia esperienza specifica in merito.
2. Il criterio di affidamento del servizio viene predeterminato al momento della richiesta del preventivo e, trattandosi di attività intellettuale, non può essere unicamente il prezzo più basso dovendosi considerare prevalente il criterio della comprovata esperienza.
3. La congruità del preventivo viene valutata secondo i parametri non vincolanti, di cui al D.M. 55/2014 sulle tariffe forensi.
4. L'incarico viene conferito al professionista che abbia presentato un preventivo congruo in base alle tabelle indicate al comma precedente, valutata l'esperienza maturata nella materia oggetto della questione, mediante determina dirigenziale.
5. Il professionista incaricato deve produrre un'attestazione con la quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi con le parti in causa ai sensi dell'art. 24 del codice deontologico forense di cui alla legge n. 247/2012.

Art. 4 Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto ad un professionista è consentito in caso di consequenzialità tra incarichi, come nel caso di diversi gradi di giudizio, e in caso di complementarietà di incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, previa valutazione della proficua precedente collaborazione con l'Agenzia.
2. L'affidamento diretto è altresì consentito per ragioni di urgenza, ad esempio per rispettare eventuali brevi termini di costituzione in giudizio.
3. L'affidamento diretto deve essere comunque adeguatamente motivato circa le ragioni che sottendono allo stesso e alla scelta del professionista selezionato.
4. L'Agenzia si riserva la facoltà di affidare il servizio legale ad un professionista non iscritto nell'elenco nel caso in cui nessuno degli iscritti abbia un'esperienza sufficiente nella tematica oggetto del servizio da affidare.

Art. 5 Obblighi del professionista affidatario

1. Il professionista si impegna a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Agenzia, per la durata del rapporto instaurato. In caso di inosservanza l'affidamento verrà revocato.
2. Il professionista è tenuto ad aggiornare costantemente l'Agenzia sulle attività inerenti all'incarico, trasmettendo la relativa documentazione e relazionando sinteticamente nel merito.
3. Il professionista è tenuto, inoltre, a fornire pareri, se richiesti dall'Agenzia, su questioni attinenti al contenzioso di cui è incaricato o sull'opportunità di proseguire il contenzioso in essere nei successivi gradi di giudizio.
4. Il professionista è tenuto ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto.
5. Il professionista si impegna, in particolare, ad aggiornare per iscritto costantemente l'Agenzia sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze con l'indicazione dell'attività posta in essere, e ad inviare tempestivamente copia di ogni memoria, comparsa o scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
6. Il professionista è tenuto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Agenzia in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso in oggetto.
7. In caso di un'eventuale proposta di transazione giudiziale il professionista deve fornire all'Agenzia un parere scritto in merito.

Art. 6 Cancellazione dall'elenco

1. Viene disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
 - a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco di cui all'art. 2 del regolamento;
 - b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - d) siano incorsi in gravi inadempienze.

Art. 7 Pubblicità

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, per garantire la massima diffusione, l'Agenzia attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia.
2. L'Elenco dei professionisti legali dell'Agenzia è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in base alle regole sulla trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 nell'apposita sezione 'bandi di gara e contratti'.
3. L'Elenco dei professionisti è pubblico. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico, e utilizzati secondo il regolamento europeo sulla privacy n. 679/2016 (GDPR) e secondo le disposizioni di legge in materia.
4. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità al D. Lgs. n. 33/2013.

Art. 8 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico forense.